



REGOLAMENTO

ORDINE NAZIONALE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari,

Vista la Legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante Ordinamento della professione di Tecnologo Alimentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1999, n. 283, recante il Regolamento di esecuzione della legge 18 gennaio 1994, n. 59;

Visto l'art. 1, comma 3, della Legge n. 208 del 25 giugno 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio Nazionale dell'Ordine, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;

Adotta il presente Regolamento:

TITOLO I

Denominazione, Sede e Scopo

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituito l'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari, le cui funzioni ed organizzazione sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge.
2. L'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari assume la denominazione di "OTAN".

ARTICOLO 2 - SEDE

1. L'OTAN ha sede in Roma, presso il Ministero della Giustizia.
2. La sede operativa dell'OTAN viene identificata nel luogo di svolgimento delle attività di segreteria, che verrà individuato dal Consiglio dell'Ordine ad ogni rinnovo dello stesso.



Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari



ARTICOLO 3 - OGGETTO E SCOPO

1. L'OTAN non ha scopo di lucro, ma vigila sulle attività degli Ordini Regionali dei Tecnologi Alimentari e si propone di:

- a) dettare, coordinare e far applicare, nel rispetto della legislazione vigente, le regole deontologiche, morali, sociali ed economiche della professione di Tecnologo Alimentare;
- b) salvaguardare la professione sotto il profilo morale ed intellettuale;
- c) attuare le aspirazioni sociali della categoria e tutelarne gli interessi;
- d) vigilare sullo svolgimento della professione al fine di garantirne la correttezza, e reprimere ogni abuso di cui venga a conoscenza;
- e) adoperarsi per l'elevazione ed il progresso, sia sul piano morale che su quello scientifico e tecnico, della professione di Tecnologo Alimentare;
- f) agevolare e promuovere l'aggiornamento professionale.

2. Per il perseguimento dei suddetti scopi, l'OTAN potrà:

- a) pubblicare ed editare libri, giornali, anche quotidiani, stampe periodiche;
- b) organizzare attività e manifestazioni letterarie, convegni, mostre, rassegne e ricerche storiche, corsi nel campo delle conoscenze umanistiche e scientifiche e delle diverse problematiche in campo sociale;
- c) promuovere iniziative a carattere culturale nell'ambito della Pubblica Amministrazione, incontri di carattere politico, conferenze, dibattiti sui temi di maggior attualità;
- d) collaborare con Enti ed Istituzioni per lo sviluppo di tutte quelle iniziative che s'inquadrano nei suoi fini;
- e) emanare circolari e comunicati al fine di fornire indicazioni e chiarimenti sui vari aspetti della professione del Tecnologo Alimentare.

TITOLO II

Organi dell'OTAN

ARTICOLO 4 - ORGANI

1. Sono Organi dell'OTAN:

- a) Il Consiglio;
- b) Il Presidente;
- c) Il Vice Presidente o i Vice Presidenti;
- d) Il Segretario;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) Il Tesoriere;
- g) Le Commissioni.



Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari



Capo I Il Consiglio

ARTICOLO 5 - IL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'OTAN è composto di undici membri eletti dai Consigli degli Ordini Regionali.
2. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere nuovamente eletti dopo la scadenza del Consiglio.
3. Il Consigliere deceduto, dimesso o decaduto è sostituito dall'iscritto al relativo Ordine Regionale che sia risultato primo fra i non eletti, il quale resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

ARTICOLO 6 - CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia stata fatta richiesta da almeno cinque membri o dal Collegio dei Revisori, e comunque almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione (entro il 31 dicembre) e del Rendiconto Generale (entro il 30 giugno). Le riunioni del Consiglio dell'OTAN possono essere convocate in sedi diverse da quelle previste dal presente Regolamento.
2. La convocazione è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare, spedita a tutti i membri del Consiglio all'indirizzo risultante dal relativo Albo Regionale degli Iscritti, nonché ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione, e comunque in modo da pervenire al loro indirizzo almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'adunanza stessa.

ARTICOLO 7 - DELIBERAZIONI E VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le sedute del Consiglio sono altresì valide quando, anche in difetto di regolare convocazione, sono presenti tutti i Consiglieri.
2. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.



Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari



3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

4. Tutte le sedute del Consiglio devono essere verbalizzate a cura del Segretario, ed il relativo verbale deve essere sottoscritto da questi e dal Presidente.

ARTICOLO 8 - POTERI

1. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni previste dalla Legge 18 gennaio 1994, n. 59 e relativo Regolamento di esecuzione, e può comunque porre in essere tutte le attività reputate necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi dell'Ordine, a meno che non si tratti di funzioni che dalla Legge o dal presente Regolamento sono riservate alla competenza di altri organi o di altri enti.

2. In particolare, il Consiglio svolge le seguenti funzioni, rientranti nella sua specifica competenza:

- a) cura l'osservanza delle leggi concernenti la professione di Tecnologo Alimentare e ne tutela la dignità ed il decoro;
- b) opera per reprimere l'esercizio abusivo della professione e vigila sull'uso del titolo professionale;
- c) esercita la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo;
- d) adotta le norme deontologiche a cui si devono attenere gli iscritti all'Albo nell'esercizio della professione di Tecnologo Alimentare, ne cura l'osservanza e fornisce all'occorrenza l'interpretazione di tali norme più consona allo spirito della professione;
- e) tutela gli interessi generali della categoria e, a tal fine, può anche agire o essere convenuto in giudizio o costituirsi parte civile nei processi penali;
- f) propone alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni le tariffe professionali, le loro modifiche ed il loro aggiornamento;
- g) esprime pareri vincolanti sulla liquidazione dei compensi professionali;
- h) stabilisce l'ammontare dei contributi annui a carico degli iscritti all'Ordine, nonché delle tasse per il rilascio di pareri sulle liquidazioni dei compensi professionali, in modo tale da coprire, rispettivamente, le spese necessarie per il funzionamento dell'Ordine, così come previste nei documenti contabili, e quelle conseguenti al documento da rilasciare;
- i) provvede all'amministrazione dei beni e alla gestione finanziaria dell'Ordine;
- f) nomina i componenti delle Commissioni di cui al successivo articolo 16.



Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari



Capo II Altri Organi

ARTICOLO 9 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio e dura in carica 3 anni.
2. Al Presidente spettano la rappresentanza legale dell'Ordine e le altre attribuzioni conferitegli dalla Legge e dal presente Regolamento, ed in particolare il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio;
 - b) vigila affinché vengano perseguiti gli scopi istituzionali dell'Ordine e rispettate le direttive;
 - c) nomina i Responsabili delle Commissioni di studio permanenti;
 - d) ha la rappresentanza legale del Consiglio;
 - e) firma atti e documenti che impegnano il Consiglio;
 - f) può delegare particolari attività a membri del Consiglio.

ARTICOLO 10 - VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio e dura in carica 3 anni.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, ad eccezione delle attribuzioni eventualmente conferite ai sensi del successivo comma 3.
3. Il Consiglio, con propria delibera, può nominare tra i propri membri un secondo Vice-Presidente. In tale delibera dovranno essere espressamente individuati gli ambiti territoriali e le funzioni attribuite a tale organo. Il secondo Vice-Presidente potrà sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento solo nell'ambito delle proprie attribuzioni.

ARTICOLO 11 - SEGRETARIO

1. Il Segretario viene nominato dal Consiglio e dura in carica 3 anni.
2. Il Segretario sovrintende a tutte le incombenze di carattere amministrativo, ad eccezione degli adempimenti che per legge sono riservati alla competenza del Presidente, ed in particolare:
 - a) cura la conservazione della documentazione;



Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari



- b) redige i verbali del Consiglio e ne cura la trascrizione in apposito libro;
- c) cura la corrispondenza dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari;
- d) ha in consegna l'archivio e la biblioteca;
- e) cura e gestisce i rapporti con i fornitori di materiali o servizi.

ARTICOLO 12 - TESORIERE

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio ed approvato dal Presidente e dura in carica 3 anni.
2. Al tesoriere competono gli adempimenti contabili.

ARTICOLO 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile dell'Ordine.
2. Il Collegio verifica pertanto la regolare tenuta della contabilità ed esprime il proprio parere sia sul bilancio preventivo che sul rendiconto generale.
3. Il Collegio è composto di due Revisori effettivi che rimangono in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.
4. I Revisori sono nominati dal Consiglio. Il Revisore decaduto, dimesso o deceduto è sostituito con altro Revisore nominato dal Consiglio, il quale resta in carica fino alla scadenza dell'intero Collegio.

Capo III **Commissioni**

ARTICOLO 14 - COMMISSIONI

1. Per il conseguimento dei propri scopi ed al fine di migliorare il funzionamento della propria attività, l'OTAN potrà costituire Commissioni permanenti di studio, che avranno il compito di approfondire le problematiche nazionali, regionali e locali connesse alle materie di rispettiva competenza ed elaborare proposte concrete sotto forma di progetti di legge, interrogazioni, interpellanze e comunicati stampa da presentare nelle sedi competenti.



Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari



2. Le Commissioni sono composte da un numero massimo di 4 persone, tra le quali un Coordinatore Responsabile. I membri delle Commissioni durano in carica per il mandato degli Organi Statutari, e comunque fino alla nomina dei nuovi membri da parte del Consiglio dell'Ordine entrante.
3. Le Commissioni possono avvalersi di consulenti esterni, previa autorizzazione del Presidente.
4. Le Commissioni permanenti verranno istituite con apposita circolare da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

TITOLO III

La gestione finanziaria

ARTICOLO 15 - ENTRATE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

1. Costituiscono entrate dell'OTAN: a) i contributi soggettivi degli iscritti; b) gli interessi e le rendite del patrimonio; c) i proventi di eventuali contributi volontari degli iscritti che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Ordine; d) da eventuali altre entrate finanziarie compresi lasciti, donazioni e contributi di altri enti pubblici e di persone fisiche e giuridiche.
2. L'esercizio finanziario dell'OTAN ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio termina il 31 dicembre dell'anno di avvio dell'attività dell'OTAN.

ARTICOLO 16 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'OTAN è alimentato dalle entrate di cui al precedente articolo, dedotte le spese di gestione. Esso è costituito da valori mobiliari e da quote di partecipazione in società immobiliari, nonché direttamente da immobili.

ARTICOLO 17- ASSETTO AMMINISTRATIVO- CONTABILE

1. L'OTAN organizza sulla base di apposito regolamento approvato dal Consiglio l'assetto amministrativo e contabile della sua gestione finanziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.



Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari



ARTICOLO 18 - BILANCIO ED ALTRI DOCUMENTI DI GESTIONE

1. Il Tesoriere predispose il Bilancio Preventivo ed il Rendiconto Generale con riferimento ad ogni esercizio finanziario e lo sottopone al Consiglio per l'approvazione.

TITOLO IV

Il Procedimento Disciplinare

ARTICOLO 19- COMUNICAZIONE E DEPOSITO DEL RICORSO

1. Il ricorso al Consiglio dell'OTAN è presentato o notificato al Consiglio dell'Ordine Regionale che ha emesso la deliberazione impugnata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione delle decisioni adottate dall'Ordine Regionale. Se il ricorrente è il professionista, all'originale del ricorso sono allegate tre copie in carta libera.

2. Il segretario del Consiglio dell'Ordine Regionale annota a margine del ricorso la data di presentazione, rilasciandone ricevuta, e lo comunica senza indugio in copia al Procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Consiglio dell'Ordine Regionale, se ricorrente è il professionista, o al professionista medesimo, se ricorrente è il Procuratore della Repubblica.

3. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio dell'Ordine Regionale competente per quaranta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere. Durante detto periodo il Procuratore della Repubblica e l'interessato possono prendere visione degli atti depositati, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è consentita la proposizione di motivi aggiunti.

ARTICOLO 20 - TRASMISSIONE DEL RICORSO

1. Il Consiglio dell'Ordine Regionale, decorsi i termini di cui all'articolo precedente, trasmette, nei quindici giorni successivi, al Consiglio dell'Ordine Nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso articolo, nonché il fascicolo degli atti con le deduzioni e i documenti.

2. Il Consiglio dell'Ordine Regionale, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette, in fascicolo separato, una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata.



Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari



ARTICOLO 21 - TRATTAZIONE DEL RICORSO

1. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso, il Presidente del Consiglio dell'OTAN nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione per una data compresa nei trenta giorni successivi.

2. Il medesimo Presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini e richiedere le notizie che ritiene opportune, in tal caso il termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti suddetti.

ARTICOLO 22 - DECISIONE DEL RICORSO

1. Le decisioni del Consiglio dell'OTAN sono adottate e rese pubbliche nel rispetto delle forme e modalità previste dall'art. 48 della Legge n. 59 del 18 gennaio 1994.

ARTICOLO 23 - VERBALE DELLE SEDUTE

1. Il verbale delle sedute di trattazione dei ricorsi, redatto dal Segretario, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso e contiene:

- a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha avuto luogo la seduta;
- b) il nome del Presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
- c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.

TITOLO V

Disposizioni Finali

ARTICOLO 24 - ARMONIZZAZIONE DI REGOLAMENTI

1. Gli Ordini Regionali sono tenuti ad armonizzare i propri regolamenti, già emanati od in fase di emanazione, ai principi contenuti nel presente Regolamento ed alle circolari e comunicazioni esplicative che saranno emesse dal Consiglio dell'OTAN.

ARTICOLO 25 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento costituisce parte fondamentale dell'ordinamento dell'OTAN e può essere modificato solo con apposite delibere del Consiglio dell'OTAN.



Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari



ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI VARIE

1. Le cariche dell'OTAN sono ricoperte a titolo gratuito. Il Consiglio può comunque prevedere, con apposita delibera, la corresponsione di specifiche indennità nei confronti dei consiglieri nazionali.
2. Il Consiglio può, inoltre, disporre a favore dei consiglieri nazionali il rimborso delle spese da questi sostenute nell'adempimento delle loro funzioni, stabilendone criteri, entità e modalità.
3. I membri dell'OTAN non possono, anche in ossequio ai principi ed alle regole espresse nel Codice Deontologico dei Tecnologi Alimentari, divulgare e a rilasciare a persone esterne al Consiglio documenti ufficiali, salvo espressa autorizzazione da parte del Presidente e/o del Consiglio.

Prot. **046/04** _____

Emissione 01 - Rev .00/04

Approvato durante la Riunione di Consiglio
Nazionale in data

12 Marzo 2004

Per il Consiglio Nazionale

Il Segretario

Dr. Emilio GERMANO

Il Presidente

Dr. Renato BUTTURA